

Assicurazione ASSISTENZA all'abitazione
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia -
Gruppo AXA Partners – Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma
Iscritta in Italia all'albo imprese IVASS n. I.00014 - Registro delle Imprese di Roma
RM Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151
Prodotto: CasaTranquilla Caldaia



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i privati per Interventi in emergenza all'abitazione, con l'invio di un Professionista Autorizzato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Termoidraulico per intervento alla Caldaia: È compreso, in caso di interruzione del funzionamento o funzionamento non in sicurezza della Caldaia, l'invio di un Professionista Autorizzato per la Riparazione.
- ✓ Spese di soggiorno in albergo: È compresa l'organizzazione del soggiorno in albergo in caso di inagibilità/inabitabilità oggettiva della propria Abitazione.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito, alcune delle principali esclusioni. Le altre esclusioni sono riportate nel DIP Aggiuntivo.

La Polizza non assicura:

- * i danni provocati intenzionalmente o da azione dolosa o causati da imperizia o negligenza;
- * qualsiasi guasto sopraggiunto in seguito ad un Rischio conosciuto precedentemente alla conclusione del Contratto;
- * qualsiasi guasto verificatosi precedentemente alla conclusione del Contratto;
- * i Sinistri causati: da guerre civili o con altre nazioni; dagli effetti diretti o indiretti dei rischi atomici; dai danni subiti in seguito a scioperi, rivolte, tumulti popolari, azioni di rappresaglia, azioni di sabotaggio o terroristiche; dai danni subiti dall'Abitazione in seguito ad un incidente causato da uno stato di emergenza con intervento della Protezione Civile; da incendio o esplosione originati da terzi con conseguenze sull'Abitazione;
- * le conseguenze di eventi climatici o naturali come le tempeste, gli uragani, le inondazioni, i terremoti, le frane, gli smottamenti e le trombe d'aria.



Ci sono limiti di copertura?

Nelle Condizioni di Assicurazione sono indicati i limiti previsti dal contratto per le singole garanzie.

- ! **Per la prestazione "Termoidraulico per intervento alla Caldaia" il massimale totale annuo è pari a 1.500,00 € (IVA inclusa).**
- ! **Le spese di soggiorno in caso di inagibilità della propria Abitazione sono coperte fino ad un massimale totale annuo di 500,00 € (IVA inclusa).**



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana (con esclusione delle Isole Minori, delle zone lacustri e lagunari).



Che obblighi ho?

Quando la persona decide di sottoscrivere il Contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della Polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. In caso di Sinistro, inoltre, l'Assicurato deve darne avviso tempestivamente alla Compagnia, con le modalità indicate in Polizza, fornendo l'eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il Premio si riferisce ad un periodo di Assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche qualora ne sia prevista la rateizzazione. Non è previsto alcun onere aggiuntivo in caso di rateizzazione del Premio.

La Compagnia delega Assistenza Casa all'incasso dei Premi.

Le modalità di pagamento del Premio ammesse, in funzione del canale di vendita utilizzato, sono:

- a) addebito diretto su conto corrente (SDD) bancario o postale, previa compilazione del mandato SEPA - Core Direct Debit o della comunicazione dello stesso tramite vocal order o nel web order inoltrato;
- b) carta di credito (solo per acquisto tramite Web);
- c) bollettino postale, ove richiesto dal Contraente, nel qual caso il pagamento non sarà frazionato e il Premio è dovuto per l'intera annualità.

La frequenza di pagamento dipende dalla modalità prescelta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Lettera di Benvenuto e ha durata annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti.

È previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del Contratto. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo la Compagnia non esegue alcun Intervento.



Come posso disdire la Polizza?

In mancanza di disdetta di una delle Parti inviata all'altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione si intende rinnovata con tacito rinnovo per un periodo uguale a quello precedente (365 giorni).

Il Contraente potrà inviare disdetta in forma scritta (posta ordinaria, e-mail, fax, PEC e/o raccomandata) all'altra parte al più tardi entro 30 (trenta) giorni prima della data di rinnovo annuale, ai seguenti recapiti:

- (i) Posta: Assistenza Casa S.p.A., Foro Buonaparte 31, 20121 Milano – MI
- (ii) PEC: clientiassicasa@legalmail.it
- (iii) E-mail: acservizioclienti@assistenzacasa.com
- (iv) Fax: +390294352528

L'Assicurato potrà inoltre recedere dalla Polizza (cosiddetto diritto di ripensamento) entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della stessa.

Assicurazione Assistenza all'Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
“CasaTranquilla Caldaia”

Maggio 2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente/Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, Bruxelles, 7 boulevard du Régent, capitale sociale € 130.702.613 al 100% Gruppo AXA Partners, opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06 42118.1. Sito internet: www.axapartners.it – e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com - indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it

Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).

Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 130.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 13.913.888. L'indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 121.30%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axapartners.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Il prodotto “CasaTranquilla Caldaia” assicura Interventi illimitati in emergenza alla Caldaia, nel limite di 1.500,00 € (Iva inclusa) per Anno. I costi includono spese di uscita e manodopera. I materiali e Pezzi di ricambio sono inclusi solo per le Caldaie con una vetustà entro i 10 anni.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel Dip Danni, di seguito le ulteriori esclusioni operanti.

L'Assicurazione non è operante e nessun Intervento potrà essere garantito per:

- qualsiasi Intervento che potrebbe mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei Professionisti Autorizzati anche a causa dell'ubicazione del bene oggetto di Sinistro;
- qualsiasi guasto o malfunzionamento della Caldaia, causato o aggravato da incuria o errato utilizzo, da una cattiva o mancata manutenzione (quest'ultima certificata da Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica per la Caldaia) o da installazione non conforme alle istruzioni della casa produttrice, o da alterazione o da una modifica degli stessi rispetto a quanto precedentemente installato e certificato. Inoltre, la Compagnia e/o Assistenza Casa non sono tenute ad intervenire in presenza di una Caldaia non a norma secondo le vigenti disposizioni o di una Caldaia obsoleta che necessiti, per un corretto funzionamento, di una sostituzione integrale; inoltre, né la Compagnia né Assistenza Casa interverranno qualora rilevassero una modifica delle condizioni di integrità del bene oggetto di copertura (beni smontati e/o non ri-assemblati correttamente, cavi uniti da nastro isolante, magnetotermici e/o differenziali manomessi, etc.);
- qualsiasi malfunzionamento causato dal fornitore o dal distributore di gas;

- (d) i danni indiretti e in generale qualsiasi danno sia esso materiale o immateriale (a mero titolo di esempio: la perdita di dati o l'impossibilità di adempiere degli obblighi) causato da un Sinistro; inoltre, la Compagnia non risponde di danni da interruzione dell'attività, ovvero di danni ai beni utilizzati o, comunque, sofferti nell'ambito dell'attività di natura professionale e/o commerciale a seguito di incidenti che avrebbero necessitato l'intervento del servizio d'assistenza;
- (e) le spese incorse nella Riparazione nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza della necessità di effettuare riparazioni definitive al fine di evitare il ripetersi del guasto;
- (f) i guasti e malfunzionamenti riconducibili all'utilizzo tipico del bene, quali a titolo esemplificativo usura, ossidazione, corrosione e qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo dovuto al tempo e/o alla mancata manutenzione;
- (g) il ripristino di rivestimenti del muro/pavimento, decorazioni, manto erboso, piante e quant'altro non necessario per il funzionamento della Caldaia, anche se resisi necessari per l'esecuzione dell'Intervento;
- (h) la fornitura e l'installazione di Pezzi di ricambio non originali e/o non reperibili sul mercato convenzionale (per tale intendendosi centri autorizzati e rivenditori ufficiali) da parte del Professionista Autorizzato e/o fuori produzione;
- (i) i beni di proprietà di terzi;
- (j) la sostituzione di materiali che presentano danni esclusivamente estetici ma perfettamente funzionanti (es. prese domotiche);
- (k) i guasti derivanti da problemi di errata installazione;
- (l) i guasti a Caldaie coperte dalla garanzia del venditore o del costruttore, comprese le estensioni oltre il periodo di legge;
- (m) le Riparazioni non preventivamente autorizzate dalla Compagnia e gli Interventi eseguiti da professionisti incaricati direttamente dall'Assicurato e/o dal Contraente così come gli interventi eseguiti personalmente dall'Assicurato e/o dal Contraente;
- (n) i guasti e malfunzionamenti causati da uso del bene diverso, improprio o contrario a quello raccomandato dal produttore;
- (o) i costi di noleggio di scale, trabattelli, ponteggi, piattaforme aeree, eventualmente per l'esecuzione dell'Intervento;
- (p) immobili adibiti ad uso professionale e/o commerciale, esempio studi professionali, medici, Casa Vacanza, etc;
- (q) le bombole di gas e le loro valvole di raccordo;
- (r) i danni e/o ruggine causati da un erroneo utilizzo degli strumenti di manutenzione o da altre sostanze;
- (s) il controllo delle canne fumarie, del telaio, della testata;
- (t) il ripristino del funzionamento della Caldaia in caso di mancanza di gas o di luce;
- (u) i danni all'impianto esterno alla Caldaia e/o danni ai dispositivi elettrici che alimentano la Caldaia;
- (v) Caldaie ancora in garanzia del rivenditore o di età superiore a 15 anni dalla data di produzione o di uso domestico con una potenza superiore a 35 kW;
- (w) scaldabagni elettrici, scaldacqua di nuova generazione, tipo Carbon Boiler e scaldacqua a pompa di calore;
- (x) Caldaia e stufe a pellet;
- (y) Caldaie non a uso domestico;
- (z) incidenti causati da problemi al circuito di riscaldamento (fuori dalla Caldaia) o al camino e ai malfunzionamenti dovuti alla mancanza di manutenzione dell'Impianto di riscaldamento (inclusi, ma non limitati a, casi di calcare, fango e/o fughe sul circuito di riscaldamento);
- (aa) il rilascio del libretto d'Impianto, salvo che l'Assicurato si faccia carico dei costi per il rilascio dello stesso;
- (bb) la riparazione o sostituzione del termostato o programmatore.



Ci sono limiti di Copertura?

Limiti di copertura

Il servizio di assistenza non può sostituirsi agli organismi locali o nazionali di soccorso d'urgenza e, pertanto, salvo stipulazione contrattuale contraria, la Compagnia non risponde di eventuali spese sopravvenute in seguito al loro intervento. Inoltre, la Compagnia non risponde di ritardi o impedimenti nell'adempimento del Contratto in caso di emergenza sanitaria, sciopero, disordini, movimenti popolari, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, di qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, guerra civile o con altre nazioni, emissione di calore, radiazioni provocate dalla fissione dell'atomo, radioattività, altri incidenti e/o calamità naturali.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?


In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa al numero:



Linea Verde 800 591 827

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per accogliere le richieste. Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato CasaTranquilla Caldaia" e comunicare:


- cognome e nome;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;


	<ul style="list-style-type: none"> prestazione richiesta; numero di telefono al quale essere contattato. <p>La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione. Pari decadenza è prevista qualora l'Assicurato non si renda disponibile per fare eseguire l'Intervento.</p> <p>A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 del Codice Civile).</p> <p>Sono garantiti solamente gli Interventi organizzati dalla Compagnia per il tramite di Assistenza Casa, secondo le istruzioni dalla medesima impartite.</p> <p>Senza preventivo consenso della Compagnia o di Assistenza Casa, la Compagnia non garantisce interventi di riparazione da parte di professionisti incaricati direttamente dall'Assicurato e/o dal Contraente così come gli interventi eseguiti personalmente dall'Assicurato e/o dal Contraente.</p> <p>Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, comma 1, il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	La Compagnia, attraverso Assistenza Casa, si impegna ad organizzare l'Intervento di un Professionista Autorizzato e ad inviarlo presso l'Abitazione dell'Assicurato nel giorno concordato in base anche alla disponibilità del Professionista Autorizzato.

	Quando e come devo pagare?
Premio	<p>Il Premio si riferisce ad un periodo di Assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche qualora ne sia prevista la rateizzazione.</p> <p>Non è previsto alcun onere aggiuntivo in caso di rateizzazione del Premio.</p> <p>La Compagnia delega Assistenza Casa all'incasso dei Premi.</p> <p>Le modalità di pagamento del Premio ammesse, in funzione del canale di vendita utilizzato, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> addebito diretto su conto corrente (SDD) bancario o postale, previa compilazione del mandato SEPA - Core Direct Debit o della comunicazione dello stesso tramite vocal order o nel web order inoltrato; carta di credito (solo per acquisto tramite Web); bollettino postale, ove richiesto dal Contraente, nel qual caso il pagamento non sarà frazionato e il Premio è dovuto per l'intera annualità. <p>La frequenza di pagamento dipende dalla modalità prescelta.</p>
Rimborso	Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento (recesso) senza penalità e senza spese. Qualora eserciti il diritto di ripensamento, il Contraente ha diritto alla restituzione dell'eventuale Premio versato. Il rimborso eventuale del Premio o di rate di Premio verrà effettuato al Contraente con le medesime modalità scelte per l'addebito del Premio di Polizza. In caso di esercizio del diritto di ripensamento il Premio verrà rimborsato integralmente e comprensivo di imposte.

	Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata	L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Lettera di Benvenuto e ha durata annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti. È previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del Contratto. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo la Compagnia non esegue alcun Intervento.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
	Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il Contraente potrà recedere dalla presente Polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della stessa, in forma scritta ai seguenti recapiti:</p> <p>(i) Posta: Assistenza Casa S.p.A., Foro Buonaparte 31, 20121 Milano – MI</p> <p>(ii) PEC: clientiassicasa@legalmail.it</p> <p>(iii) E-mail: acservizioclienti@assistenzacasa.com</p> <p>(iv) Fax: +39020294352528</p> <p>secondo il modello che segue: “io sottoscritto(a) [Nome e Cognome] recedo per ripensamento dal Contratto n° [...] avente decorrenza dal [...]”.</p> <p>Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento (recesso) senza penalità e senza spese. Qualora eserciti il diritto di ripensamento, il Contraente ha diritto alla restituzione dell’eventuale Premio versato. Il rimborso eventuale del Premio o di rate di Premio verrà effettuato al Contraente con le medesime modalità scelte per l’addebito del Premio di Polizza. In caso di esercizio del diritto di ripensamento il Premio verrà rimborsato integralmente e comprensivo di imposte.</p>
--	--

	A chi è rivolto questo prodotto?
<p>Questa copertura assicurativa è destinata ai clienti che possiedano una Abitazione civile situata in Italia, relativamente alla Caldaia ivi installata.</p>	

	Quali costi devo sostenere?
<p>Il Premio pagato è comprensivo delle provvigioni medie riconosciute all’intermediario che sono pari al 40,00% del Premio imponibile.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All’impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) a:</p> <p>Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Clienti, Casella Postale 20132, Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto – Roma, numero fax 0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com.</p> <p>L’Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.</p> <p>Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico,</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediazione; - negoziazione assistita; <p>Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel sito: www.axapartners.it</p>
All’IVASS	<p>Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del Regolamento ISVAP n. 24/2008, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. <p>Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito: www.axapartners.it</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CasaTranquilla Caldaia

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI”**

**contratto di assicurazione
per l'abitazione**

edizione 05/2022

Inter Partner Assistance S.A.

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni

Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma - Tel.06/42118.1

Sede legale Bruxelles - 7 boulevard du Régent - Capitale sociale € 130.702.613 interamente versato – Gruppo AXA Partners

N. Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni I.00014 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10.1993

Registro delle Imprese di Roma RM – Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151



INDICE

GLOSSARIO	p.3
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	p.3
COME OPERA LA POLIZZA	p.6
CHE COSA È ASSICURATO	p.6
CHE COSA NON È ASSICURATO	P.6
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	P.7
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	p.9

GLOSSARIO

Abitazione: la civile abitazione situata in Italia, presso cui è installata la Caldaia oggetto della presente Polizza. L'Abitazione, tra quelle ricomprese nella categoria catastale Gruppo A, da A/1 a A/7, può essere:

Abitazione di tipo Casa Indipendente (villa): costituita dalla superficie abitabile, dal terreno circostante privato, dalla veranda, dal garage, dalla cantina e dagli altri locali annessi e/o di pertinenza, ad uso abitativo, all'interno dei confini dell'Abitazione. Per terreno circostante privato si intende il giardino, il vuoto sanitario, nel caso in cui quest'ultimo sia considerato dalla Compagnia come accessibile, e dalla terrazza all'interno dei confini dell'Abitazione.

Abitazione di tipo Appartamento: costituita dall'insieme dei locali destinati ad uso abitativo, nell'ambito di un condominio, e comprende anche le cantine di pertinenza.

N.B. Non rientrano in copertura le parti comuni del condominio. Non sono considerate parte dell'Abitazione: le multiproprietà, le case mobili, le barche e/o le parti dell'Abitazione destinate all'uso professionale e/o commerciale, ad esempio studio professionale.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il Contratto con il quale la Compagnia, dietro e previo pagamento del Premio, si obbliga ad organizzare ed erogare gli Interventi, entro i massimali definiti nel Contratto in caso di Sinistro.

Assistenza Casa: l'intermediario del Contratto, Assistenza Casa S.p.A. società a socio unico - soggetta a direzione e coordinamento di Edison S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - MI - P.IVA/C.F./Ischr. Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi: 06733080961 - Numero REA MI: 1911285 - Capitale Sociale € 50.000 i.v. - Intermediario assicurativo iscritto alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari (RUI) numero A000344727 - Indirizzo PEC clientiassicasa@legalmail.it, sito internet www.assistenzacasa.com.

Caldaia (e, al plurale, Caldaie): apparecchio a muro alimentato con combustibile gassoso (GPL incluso) avente portata nominale non maggiore di 35 kW, destinato alla climatizzazione invernale di singole unità immobiliari ad uso residenziale e similare (caldaie, gruppi termici) e alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari (scaldacqua e scaldabagni a gas).

Carenza (Periodo di): il periodo di tempo durante il quale le garanzie del Contratto non sono operanti.

Centrale Operativa: la struttura di Assistenza Casa costituita da risorse umane - interne ed esterne - ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Compagnia (o Società): l'impresa di assicurazione Inter Partner Assistance S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia. Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, Bruxelles, 7 boulevard du Régent, capitale sociale € 130.702.613 al 100% Gruppo AXA Partners, opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06 42118.1. Sito internet: www.axapartners.it - e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com - indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it.

Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio, ovvero la persona fisica, residente o stabilmente domiciliata in Italia, in possesso di una Caldaia installata presso la propria Abitazione.

Contratto o Polizza il presente contratto di assicurazione

Copertura (e, al plurale, Coperture): l'organizzazione degli Interventi in emergenza in caso di Sinistro previsti in Polizza.

Distributore gas: impresa che effettua, in regime di concessione, l'attività di trasporto di gas alla cui rete è connesso il PDR (Punto di riconsegna) dell'Assicurato.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Intervento (e, al plurale, Interventi): l'esecuzione delle attività di assistenza telefonica e Riparazione in emergenza da parte del Professionista Autorizzato in caso di Sinistro.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione delle Isole Minori, delle zone lacustri e lagunari.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Lettera di Benvenuto: comunicazione trasmessa da Assistenza Casa al Contraente dopo la sottoscrizione fisica o adesione telefonica o web, contenente conferma della conclusione del contratto, numero della Polizza e tutti i riferimenti alla Copertura scelta, alla data di decorrenza della Polizza, alla durata e alla modalità di pagamento scelta.

Massimale: costo massimo della Riparazione a carico della Compagnia per Sinistro e/o per periodo assicurativo previsto per specifica garanzia. Il costo della Riparazione eccedente il Massimale resta a carico dell'Assicurato.

Modulo di Proposta: il documento che prova la sottoscrizione del contratto di Assicurazione da parte del Contraente, ove previsto.

Pezzi di ricambio: i componenti necessari alla Riparazione della Caldaia originali e/o reperiti sul mercato convenzionale (centri autorizzati dal produttore o rivenditori ufficiali) da parte del Professionista Autorizzato.

Premio (e, al plurale, Premi): la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia a fronte della conclusione del Contratto.

Professionista Autorizzato (e, al plurale, Professionisti Autorizzati): l'impresa o il tecnico autorizzato, incaricato da Assistenza Casa per conto e secondo le istruzioni della Compagnia, che interviene in caso di Sinistro.

Riparazione (e, al plurale, Riparazioni): l'insieme delle attività svolte dal Professionista Autorizzato in sede di Intervento al fine di ripristinare il funzionamento della Caldaia, a seguito di Sinistro. Nella Riparazione non è ricompresa la sostituzione integrale della Caldaia, la messa a norma e la manutenzione ordinaria. Non è altresì previsto il rilascio delle certificazioni non richieste per legge.

Sinistro (e, al plurale, Sinistri): il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'Assicurazione e che determina la richiesta di Intervento.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 e 1898 del Codice Civile..

ART. 2. AGGRAVAMENTO/CESSAZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta ad Assistenza Casa di ogni aggravamento del rischio, quale ad esempio la modifica della destinazione d'uso dell'Abitazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente potrà recedere dalla presente Polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della stessa, in forma scritta ai seguenti recapiti:

- (i) Posta: Assistenza Casa S.p.A., Foro Buonaparte 31, 20121 Milano – MI
- (ii) PEC: clientiassicasa@legalmail.it
- (iii) E-mail: acservizioclienti@assistenzacasa.com
- (iv) Fax: +390294352528

secondo il modello che segue: "io sottoscritto(a) [Nome e Cognome] recedo per ripensamento dal Contratto n° [...] avente decorrenza dal [...]".

Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento (recesso) senza penalità e senza spese. Qualora eserciti il diritto di ripensamento, il Contraente ha diritto alla restituzione dell'eventuale Premio versato. Il rimborso eventuale del Premio o di rate di Premio verrà effettuato al Contraente con le medesime modalità scelte per l'addebito del Premio di Polizza. In caso di esercizio del diritto di ripensamento il Premio verrà rimborsato integralmente e comprensivo di imposte.

ART. 4. DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE. CARENZA CONTRATTUALE.

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Lettera di Benvenuto e ha durata annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti (vedi art. 5).

È previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del Contratto. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo la Compagnia non esegue alcun Intervento.

ART. 5. TACITO RINNOVO / DISDETTA

In mancanza di disdetta di una delle Parti inviata all'altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione si intende rinnovata con tacito rinnovo per un periodo uguale a quello precedente (365 giorni).

Il Contraente potrà inviare disdetta in forma scritta (posta ordinaria, e-mail, fax, PEC e/o raccomandata) all'altra parte al più tardi entro 30 (trenta) giorni prima della data di rinnovo annuale, ai seguenti recapiti:

- (i) Posta: Assistenza Casa S.p.A., Foro Buonaparte 31, 20121 Milano – MI
- (ii) PEC: clientiassicasa@legalmail.it
- (iii) E-mail: acservizioclienti@assistenzacasa.com
- (iv) Fax: +390294352528

ART. 6. PREMIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Premio si riferisce ad un periodo di Assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche qualora ne sia prevista la rateizzazione.

Non è previsto alcun onere aggiuntivo in caso di rateizzazione del Premio.

La Compagnia delega Assistenza Casa all'incasso dei Premi.

Le modalità di pagamento del Premio ammesse, in funzione del canale di vendita utilizzato, sono:

- a) **addebito diretto su conto corrente (SDD) bancario o postale, previa compilazione del mandato SEPA - Core Direct Debit o della comunicazione dello stesso tramite vocal order o nel web order inoltrato;**
- b) **carta di credito (solo per acquisto tramite Web);**
- c) **bollettino postale, ove richiesto dal Contraente, nel qual caso il pagamento non sarà frazionato e il Premio è dovuto per l'intera annualità.**

La frequenza di pagamento, in base alla modalità prescelta, è la seguente:

MODALITA' DI PAGAMENTO	FREQUENZA
Addebito diretto su conto corrente	Rate mensili, bimestrali, semestrali oppure unica soluzione
Carta di credito	Rate mensili, bimestrali, semestrali oppure unica soluzione
Bollettino Postale	Unica soluzione

La modalità di pagamento scelta in fase di conclusione del contratto e la relativa periodicità potrà essere modificata su richiesta del Contraente contattando Assistenza Casa al numero verde 800 591 827. Parimenti Assistenza Casa si riserva la facoltà di richiedere al Contraente la variazione della modalità di pagamento qualora sussistano giustificati motivi, tra questi rientra anche l'impossibilità di incassare il Premio con la originaria modalità di pagamento scelta.

La modalità e la frequenza di pagamento del Premio scelte dal Contraente sono indicate nel Modulo di Proposta, ove previsto o, in caso di acquisto telefonico o tramite sito web, rispettivamente, nel vocal order registrato o nel web order inoltrato.

Per conoscere le date di scadenza delle rate di Premio, il Contraente può richiederle ad Assistenza Casa.

In caso di mancato pagamento del Premio (in unica soluzione) o della prima rata di Premio, l'Assicurazione resta sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è dovuto.

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata non pagata sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è dovuto, fatte, comunque, salve le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

Il mancato pagamento di una rata di Premio può comportare la perdita del beneficio concesso al Contraente del frazionamento rateale del Premio che potrà essere, pertanto, addebitato per la parte residua in un'unica soluzione.

6.1. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui il Contraente non versi il Premio ovvero una rata di Premio o, comunque, il corrispettivo stabilito dal Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il pagamento è dovuto, la Compagnia (che, all'occorrenza, delega sin d'ora Assistenza Casa) potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

La risoluzione avrà effetto dal momento della ricezione da parte del Contraente della dichiarazione di Assistenza Casa con la quale si avvale della presente clausola risolutiva espressa. Nessuna prestazione indennitaria e/o altra prestazione contrattuale sarà dovuta al Contraente/ Assicurato in seguito alla risoluzione del Contratto.

ART. 7. EVENTUALI VARIAZIONI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

In caso di:	La copertura:
Decesso del Contraente/Assicurato	Viene cessata la Polizza dalla data di ricezione della comunicazione di decesso.
Variazione dell'Abitazione	La copertura assicurativa sarà operante presso l'indirizzo della nuova Abitazione dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione di accettazione da parte della Compagnia o di Assistenza Casa.

In caso di cessazione anticipata di Polizza, l'eventuale Premio pagato e non goduto verrà rimborsato come pro-rata, al lordo delle imposte, attraverso lo stesso metodo utilizzato dal Contraente per il pagamento.

Nel caso di cessazione anticipata di Polizza, qualora fosse stato richiesto ed eseguito un Intervento, il Premio verrà addebitato per l'eventuale parte residua in un'unica soluzione.

ART. 8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

ART. 9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le controversie con il Contraente è quello del luogo di residenza del Contraente o del domicilio eletto dal Contraente stesso nel territorio italiano.

ART. 11. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1910 del Codice Civile è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all'Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.

ART. 12. DIRITTO DI RIVALSA

La Società è surrogata in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti di terzi responsabili degli eventi garantiti che hanno causato la necessità dell'Intervento. La Compagnia potrà esercitare detti diritti anche nei confronti del condominio o di eventuali consorzi o di altri soggetti addetti a manutenzione o riparazioni nonché nei confronti dei soggetti tenuti a prestare garanzie, manleve o coperture assicurative.

ART. 13. INFORMATIVA IN MERITO AI DIRITTI DEL CONTRAENTE SULLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Si informa il Contraente che:

- (a) ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale, contrattuale, il Modulo di Proposta, ove previsto, e le comunicazioni in corso di Contratto previste dalla normativa vigente in formato cartaceo o in formato elettronico;
- (b) ha diritto di modificare la modalità di comunicazione sopra prescelta, senza nessun onere aggiuntivo.

ART. 14. RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura, ciascuna delle Parti può recedere dal Contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni. La Società, in tal caso, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al lordo dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 15. MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 206/2005 "Codice del Consumo", la Compagnia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del Contratto qualora sussista un giustificato motivo. In tal caso la Compagnia, attraverso Assistenza Casa, all'occorrenza, sin d'ora delegata, darà comunicazione preventiva delle diverse condizioni di Contratto al Contraente il quale dispone di un periodo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso per recedere dal Contratto stesso. In assenza di esercizio del recesso, le nuove condizioni di Contratto si considereranno come accettate dal Contraente.

COME OPERA LA POLIZZA

ART. 16. ASSICURATI

È assicurata la persona fisica per la copertura della Caldaia installata presso la propria Abitazione.

ART. 17. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana (con esclusione delle Isole Minori, delle zone lacustri e lagunari).

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 18. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha ad oggetto l'organizzazione ed esecuzione di uno o più Interventi in emergenza in caso di Sinistro, o, in caso di acquisto telefonico o tramite sito web, rispettivamente nel vocal order registrato o nel web order inoltrato.

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- **mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa di Assistenza Casa, attiva 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;**
- **con costi a carico della Società e Intervento organizzato da Assistenza Casa sulla base delle istruzioni impartite dalla Società;**
- **senza limite di Sinistri nell'annualità assicurativa.**

a) TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALLA CALDAIA

In caso di Sinistro alla Caldaia che causa l'interruzione del suo funzionamento e/o il suo funzionamento non in sicurezza, la Centrale Operativa, accertato lo stato di necessità dell'Assicurato, provvederà ad inviare un Professionista Autorizzato per la Riparazione.

La Copertura comprende gli Interventi per guasti e/o blocco della Caldaia che comprometta l'erogazione di acqua calda o che provochi perdita visibile di acqua, derivanti da:

- a) guasto della pompa di circolazione, del bruciatore, del pilota, dell'estrattore, degli scambiatori (di calore e acqua calda), del vaso di espansione interno ed esterno, dell'unità di gas, dei circuiti stampati (scheda);
- b) malfunzionamento dei regolatori, dei dispositivi di sicurezza dell'apparecchio, del dispositivo di sicurezza del sistema di Ventilazione Meccanica Controllata (localizzato nell'Abitazione) della Caldaia;
- c) malfunzionamenti della Caldaia dovuti a problemi al circuito di riscaldamento e alla mancanza di manutenzione dell'impianto di riscaldamento (incluso ma non limitato a casi di calcare, fango, fughe sul circuito di riscaldamento);
- d) Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentali degli impianti tecnici esistenti o a causa di un fenomeno elettrico;
- e) guasti cagionati per impedire o arrestare l'Incendio, anche se causato da terzi o da altro Sinistro;
- f) guasti derivanti da Danni Accidentali non intenzionali alla Caldaia o danni causati da eventi atmosferici anche quando non caratterizzati da violenza riscontrabile su altri enti posti nelle vicinanze dell'Abitazione, inclusi ma non limitati a: azioni immediate e lesive di vento e altre precipitazioni atmosferiche, alluvioni, frane, grandinate, fulmine, inondazioni, trombe d'aria, valanghe e tutti i danni causati da ghiaccio o neve;
- g) guasti alla Caldaia causati da atti vandalici, intesi come azioni distruttive compiute da terzi, ancorché ignoti, anche in seguito a scioperi, rivolte, tumulti popolari, azioni di rappresaglia, azioni di sabotaggio o terroristiche, incidenti causati da uno stato di emergenza con intervento della Protezione Civile.

La garanzia opera:

- **relativamente a Caldaie di vetustà non superiore a 15 anni (180 mesi) dalla data di produzione: il Contraente sarà tenuto a fornire la data di produzione risultante dal numero di matricola della Caldaia.**
- **per le Caldaie con una vetustà, a partire dalla data di produzione, come di seguito indicato:**
 - **fino 10 anni (120 mesi): sono coperti il costo di uscita, manodopera e il costo dei Pezzi di ricambio e dei materiali di riparazione;**
 - **Sopra i 10 anni e fino a 15 anni (tra i 121 mesi e i 180 mesi): sono coperti il costo di uscita e manodopera, escluso invece il costo dei Pezzi di ricambio e dei materiali di riparazione.**

Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- **relativamente ai punti a) e b) , interventi su Caldaie nel periodo in garanzia legale (24 mesi dalla data di acquisto);**
- **messa a norma dell'impianto di riscaldamento o idraulico;**
- **intervento di manutenzione obbligatoria periodica della Caldaia e/o pagamento del relativo bollino blu;**
- **danni causati dalla mancanza di manutenzione (calcare, fango, fughe sul circuito di riscaldamento);**
- **danni causati o riconducibili ad interventi di manutenzione o riparazione della Caldaia non eseguiti da un tecnico incaricato dalla Società e avvenuti nei 60 (sessanta) giorni antecedenti;**
- **interventi richiesti entro 60 (sessanta) giorni dall'esecuzione della manutenzione ordinaria della Caldaia;**
- **danni causati da erroneo uso di strumenti di manutenzione o altre sostanze;**
- **controllo delle canne fumarie, del telaio e della testata;**
- **interventi su impianti costituiti da bombole a gas;**
- **interventi di ripristino della Caldaia in caso di mancanza di gas / acqua / luce;**
- **rilascio del libretto d'impianto;**

- **interventi di esclusiva competenza dei tecnici autorizzati dalla casa costruttrice.**

b) SPESE SOGGIORNO IN ALBERGO

Qualora, a seguito di Sinistro, nonostante l'Intervento del Professionista Autorizzato, si verifichi:

- il totale non funzionamento del sistema di riscaldamento;
- il totale non funzionamento dell'impianto a Gas;
- l'assenza totale di acqua corrente o di acqua calda;
- altre situazioni che comportino l'inagibilità e/o inabitabilità oggettiva dell'Abitazione,

la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il soggiorno in albergo, scelto esclusivamente dalla Centrale Operativa e con costi a carico della Società.

ART. 19. MASSIMALE

Per la prestazione a) il massimale totale annuo è pari a 1.500,00 € (IVA inclusa).

Per la prestazione b) il massimale totale annuo è pari a 500,00 € (IVA inclusa).

CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 20. ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante e nessun Intervento potrà essere garantito per:

- (a) i danni provocati intenzionalmente o da azione dolosa o causati da imperizia o negligenza;
- (b) qualsiasi guasto sopraggiunto in seguito ad un Rischio conosciuto precedentemente alla conclusione del Contratto;
- (c) qualsiasi guasto verificatosi precedentemente alla conclusione del Contratto;
- (d) i Sinistri causati: da guerre civili o con altre nazioni; dagli effetti diretti o indiretti dei rischi atomici; dai danni subiti in seguito a scioperi, rivolte, tumulti popolari, azioni di rappresaglia, azioni di sabotaggio o terroristiche; dai danni subiti dall'Abitazione in seguito ad un incidente causato da uno stato di emergenza con intervento della Protezione Civile; da incendio o esplosione originati da terzi con conseguenze sull'Abitazione;
- (e) le conseguenze di eventi climatici o naturali come le tempeste, gli uragani, le inondazioni, i terremoti, le frane, gli smottamenti e le trombe d'aria;
- (f) qualsiasi Intervento che potrebbe mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei Professionisti Autorizzati anche a causa dell'ubicazione del bene oggetto di Sinistro;
- (g) qualsiasi guasto o malfunzionamento della Caldaia, causato o aggravato da incuria o errato utilizzo, da una cattiva o mancata manutenzione (quest'ultima certificata da Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica per la Caldaia) o da installazione non conforme alle istruzioni della casa produttrice, o da alterazione o da una modifica degli stessi rispetto a quanto precedentemente installato e certificato. Inoltre, la Compagnia e/o Assistenza Casa non sono tenute ad intervenire in presenza di una Caldaia non a norma secondo le vigenti disposizioni o di una Caldaia obsoleta che necessita, per un corretto funzionamento, di una sostituzione integrale; inoltre, né la Compagnia né Assistenza Casa interverranno qualora rilevassero una modifica delle condizioni di integrità del bene oggetto di copertura (beni smontati e/o non ri-assemblati correttamente, cavi uniti da nastro isolante, magnetotermici e/o differenziali manomessi, etc.);
- (h) qualsiasi malfunzionamento causato dal fornitore o dal distributore di gas;
- (i) i danni indiretti e in generale qualsiasi danno sia esso materiale o immateriale (a mero titolo di esempio: la perdita di dati o l'impossibilità di adempiere degli obblighi) causato da un Sinistro; inoltre la Compagnia non risponde di danni da interruzione dell'attività, ovvero di danni ai beni utilizzati o, comunque, sofferti nell'ambito dell'attività di natura professionale e/o commerciale a seguito di incidenti che avrebbero necessitato l'intervento del servizio d'assistenza;
- (j) le spese incorse nella Riparazione nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza della necessità di effettuare riparazioni definitive al fine di evitare il ripetersi del guasto;
- (k) i guasti e malfunzionamenti riconducibili all'utilizzo tipico del bene, quali a titolo esemplificativo usura, ossidazione, corrosione e qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo dovuto al tempo e/o alla mancata manutenzione;
- (l) il ripristino di rivestimenti del muro/pavimento, decorazioni, manto erboso, piante e quant'altro non necessario per il funzionamento della Caldaia, anche se resisi necessari per l'esecuzione dell'Intervento;
- (m) la fornitura e l'installazione di pezzi di ricambio non originali e/o non reperibili sul mercato convenzionale (per tale intendendosi centri autorizzati e rivenditori ufficiali) da parte del Professionista Autorizzato e/o fuori produzione;
- (n) i beni di proprietà di terzi;
- (o) la sostituzione di materiali che presentano danni esclusivamente estetici ma perfettamente funzionanti (es. prese domotiche);
- (p) i guasti derivanti da problemi di errata installazione;
- (q) i guasti a Caldaie coperte dalla garanzia del venditore o del costruttore, comprese le estensioni oltre il periodo di legge;
- (r) le Riparazioni non preventivamente autorizzate dalla Compagnia e gli Interventi eseguiti da professionisti incaricati direttamente dall'Assicurato e/o dal Contraente così come gli interventi eseguiti personalmente dall'Assicurato e/o dal Contraente;
- (s) i guasti e malfunzionamenti causati da uso del bene diverso, improprio o contrario a quello raccomandato dal produttore;
- (t) i costi di noleggio di scale, trabattelli, ponteggi, piattaforme aeree, eventualmente per l'esecuzione dell'Intervento.
- (u) immobili adibiti ad uso professionale e/o commerciale, esempio studi professionali, medici, Casa Vacanza, etc;
- (v) le bombole di gas e le loro valvole di raccordo;
- (w) i danni e/o ruggine causati da un erroneo utilizzo degli strumenti di manutenzione o da altre sostanze;
- (x) il controllo delle canne fumarie, del telaio, della testata;
- (y) il ripristino del funzionamento della Caldaia in caso di mancanza di gas o di luce;
- (z) i danni all'impianto esterno alla Caldaia e/o danni ai dispositivi elettrici che alimentano la Caldaia;
- (aa) Caldaie ancora in garanzia del rivenditore o di età superiore a 15 anni dalla data di produzione o di uso domestico con una potenza superiore a 35 kW;

- (bb) scaldabagni elettrici, scaldacqua di nuova generazione, tipo Carbon Boiler e scaldacqua a pompa di calore;
- (cc) Caldaia e stufe a pellet;
- (dd) Caldaie non a uso domestico;
- (ee) incidenti causati da problemi al circuito di riscaldamento (fuori dalla Caldaia) o al camino e ai malfunzionamenti dovuti alla mancanza di manutenzione dell'Impianto di riscaldamento (inclusi, ma non limitati a, casi di calcare, fango e/o fughe sul circuito di riscaldamento);
- (ff) il rilascio del libretto d'Impianto, salvo che l'Assicurato si faccia carico dei costi per il rilascio dello stesso;
- (gg) la riparazione o sostituzione del termostato o programmatore.

ART. 21. LIMITI DI COPERTURA

Il servizio di assistenza non può sostituirsi agli organismi locali o nazionali di soccorso d'urgenza e, pertanto, salvo stipulazione contrattuale contraria, la Compagnia non risponde di eventuali spese sopravvenute in seguito al loro intervento. Inoltre, la Compagnia non risponde di ritardi o impedimenti nell'adempimento del Contratto in caso di emergenza sanitaria, sciopero, disordini, movimenti popolari, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, di qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, guerra civile o con altre nazioni, emissione di calore, radiazioni provocate dalla fissione dell'atomo, radioattività, altri incidenti e/o calamità naturali.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 22. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa al numero:

Linea Verde 800 591 827

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato Casa Tranquilla Caldaia" e comunicare:

- cognome e nome;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- prestazione richiesta;
- numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione. Pari decadenza è prevista qualora l'Assicurato non si renda disponibile per fare eseguire l'Intervento.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 del Codice Civile).

Sono garantiti solamente gli Interventi organizzati dalla Compagnia per il tramite di Assistenza Casa, secondo le istruzioni dalla medesima impartite.

Senza preventivo consenso della Compagnia o di Assistenza Casa, la Compagnia non garantisce interventi di Riparazione da parte di professionisti incaricati direttamente dall'Assicurato e/o dal Contraente così come gli interventi eseguiti personalmente dall'Assicurato e/o dal Contraente. In tal caso, Assistenza Casa comunicherà il consenso preventivo per iscritto.

Le Riparazioni effettuate sono garantite per un anno dalla data di completamento. I Pezzi di ricambio sono coperti dalla garanzia legale di due anni del produttore.

Assistenza Casa ha facoltà di richiedere, ai fini dell'esecuzione dell'Intervento, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la esecuzione dell'Intervento. Inoltre, Assistenza Casa si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato un sopralluogo video dello stato della Caldaia.

Le Riparazioni verranno effettuate con urgenza compatibilmente alla reperibilità di eventuali pezzi da sostituire nella Caldaia. Le tempistiche potranno variare a seconda della tipologia, dell'anno di produzione e/o della marca del componente necessario per la Riparazione.

La Riparazione verrà effettuata a condizione che la Caldaia sia accessibile e ubicata in modo tale che non ci siano impedimenti né ostacoli che possano disturbare e/o impedire l'Intervento.

La Compagnia, per mezzo di Assistenza Casa, si riserva di verificare, in sede di Intervento, la veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente in sede di acquisto della Polizza (esempio: bene oggetto di Copertura a norma, correttamente mantenuto e/o vetustà del bene, etc). In caso di accertata incongruenza con le dichiarazioni rese, la Compagnia potrà agire ai sensi di cui all'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

Nel caso di cessazione anticipata di Polizza, qualora fosse stato richiesto ed eseguito un Intervento, il Premio verrà addebitato per l'eventuale parte residua in un'unica soluzione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l' "Interessato" (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/ assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue.

AVVERTENZA PRELIMINARE

La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. « catena assicurativa », ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151, Tel: 06/42118.1.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

L'Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati, scrivendo ai seguenti contatti:

- per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti n. 121 – 00156 Roma;
- per e-mail: privacy@axa-assistance.com

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le seguenti categorie di dati personali dell'Interessato:

- Dati identificativi dell'Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale;
- Dati di categorie particolari dell'Interessato, ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 2016/679, strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:

- finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l'esercizio sia dell'attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalità di redistribuzione del rischio mediante coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;

Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte (in proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da considerarsi lecito in quanto l'Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che senza i dati dell'Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale.

6. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell'organizzazione interna, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell'ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua autorità.

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento.

Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono:

- altri soggetti del settore assicurativo (c.d. "catena assicurativa"), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione);
- professionisti, consulenti, studi o società operanti nell'ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti anticirclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell'offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
- soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
- organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
- società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d'Italia - UIF (Unità d'informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell'Ordine.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI

Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell'Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati, in linea con la normativa sul trasferimento e con le Binding Corporate Rules del gruppo di appartenenza.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto della normativa vigente. Alcuni dati personali saranno conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all'Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giudiziale. I dati personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento:

- a. l'accesso;
- b. la rettifica;
- c. la cancellazione;
- d. la limitazione del trattamento.

L'Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:

- e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
- f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per "diritto alla portabilità" si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti;
- g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

L'Interessato ha, infine, il seguente diritto:

- h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:
 1. raccomandata A/R indirizzata a: *Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma*;
 2. all'indirizzo e-mail: garante@gpdp.it, oppure posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it;
 3. fax al numero: 06/696773785.

10. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l'Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all'attività di intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l'Interessato (i quali agiscono in qualità di autonomi titolari o di responsabili esterni del trattamento dati).